

**N. 03571/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 06256/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6256 del 2013, proposto da:

Castellano Costruzioni Generali s.r.l., in proprio e quale capogruppo Mandataria Ati, Ati-Doranzo Infrastrutture s.r.l. in proprio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;

***contro***

Fse-Ferrovie del Sud Est E Servizi Automobilistici s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Schiano e Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Angelo Schiano in Roma, via del Babbuino, 107;

***nei confronti di***

Eureca Consorzio Stabile in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Ati, Ati-Cogit Costruzioni Generali Italiane s.p.a., in persona

dei legali rappresentanti;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 353 del 2013.

visto l'art. 62 cod. proc. amm;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Fracanzani, Ancora e Schiano.

Considerato, all'esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che le esigenze cautelari prospettate dall'appellante sono adeguatamente soddisfatte, anche in ragione della natura dei motivi posti a base dell'appello, mediante una sollecita definizione nel merito della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello ai soli fini della sollecita definizione nel merito della controversia.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)